

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Consiglio Universitario Nazionale

Prot. n.

Spedito il

AL SIG. MINISTRO

S E D E

OGGETTO: Mozione concernente il rimborso delle spese di missione ai Consiglieri del CUN.

Adunanza del 12.06.2002

IL CONSIGLIO UNIVERSITARIO NAZIONALE

Sentiti i Relatori;

APPROVA LA SEGUENTE MOZIONE:

Il C.U.N. ha preso visione della comunicazione prot. CUN 863 del 29.05.2002 del Servizio Centrale per gli AA.GG. e per il S.I.S., nella quale si fa riferimento, in virtù della L. 662 del 23.12.96, alle "società o catene alberghiere presso cui il dipendente" di pubbliche amministrazioni "in missione è tenuto a pernottare" oltre che della nota dell'ufficio distribuita dalla quale si evincono le tipologie di alberghi, differenziate, consentite ai membri C.U.N. in base alla loro qualificazione relativa allo stato giuridico di provenienza.

Rilevante, anzitutto, la perplessità derivante dalla constatazione che i prezzi indicati in convenzione risultino, nella quasi totalità dei casi riguardanti le strutture alberghiere utilizzate dai membri C.U.N., al di sopra di quelle correntemente ad essi praticate.

Stupore, poi, per il tentativo di reintrodurre differenziazioni categoriali nel trattamento dei membri dell'Organo, autonomo e elettivo.

E' da ritenersi, inoltre, assai dubbio che una equiparazione al personale dipendente di natura meramente fiscale consenta di estendere ai membri di un Organo autonomo, per i trattamenti regolati da apposita normativa, il trattamento complessivo del personale dipendente.

Ciò premesso,

visto l'art. 7 della legge 370/99;

visto il D.l. del 3.11.99 n. 543 che all'art. 4 recita:

"Art. 4 – Ai membri del Consiglio universitario nazionale ed agli esperti di cui all'art. 3, per gli spostamenti effettuati in relazione alla loro carica, compete il rimborso delle spese afferenti al trasferimento, vitto e alloggio effettivamente sostenute ed idoneamente documentate, NEGLI IMPORTI MASSIMI PREVISTI DALLA NORMATIVA VIGENTE IN MATERIA DI PUBBLICI DIPENDENTI".

Il C.U.N ritiene non applicabili ai suoi membri ed agli esperti sopracitati i meccanismi di cui sopra oltre che le differenziazioni indicate nella nota dell'ufficio. La convenzione alberghiera può, al più, essere utilizzata al fine della determinazione del tetto massimo di spesa per i pernottamenti.

Invita il sig. Ministro a volere intervenire con urgenza al fine di chiarire la incresciosa ed irrazionale situazione, limitante in termini rilevanti la funzionalità dell'Organo.

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE

